



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10
Del 16-05-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - BILANCIO DI PREVISIONE 2013

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di maggio alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FABIO STEFONI	P	BONI RENZO	P
ALFONSO PEDICINO	A	MAGNANINI MARIO	P
ERNESTO BALLINI	P	MONTAGNA CRISTINA	P
MARIA LUISA MARCHETTI	P	FAUSTINI UGO A.	P
FABIO FERRAMONDO	P	BALDELLI NICOLA	P
DOMENICO CAUCCI	P	GOBBI MASSIMILIANO	A
EMILIANO ROSSI	A	CANTONI GIANLUCA	A
MICHELE ROSSINI	P	PARADISI ALESSANDRA	A
GIANFRANCO FARAOTTI	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Sig. ERNESTO BALLINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Dott. MARIO ROGATO che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento indicato in oggetto.

Verbale n. 10

Il Presidente introduce dicendo che questo Consiglio Comunale è propedeutico a quello in cui si approverà il Bilancio di Previsione in quanto le proposte che si approveranno in questa seduta serviranno per la stesura del Bilancio stesso. Dà lettura dei punti all'o.d.g.

L'Assessore Rossini illustra la proposta di seguito riportata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- a) *in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;*
- b) *gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;*
- c) *con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;*

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;*
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;*
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;*

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) *per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;*
- b) *per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;*

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) *che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);*
- b) *che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;*

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012 ha da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 23.10.2012 esecutiva ai sensi di legge, così stabilito le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquote e detrazioni</i>
<i>Aliquota ridotta abitazione principale</i>	<i>4,00 ‰</i>
<i>Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>2,00 ‰</i>
<i>Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti</i>	<i>7,60 ‰</i>
<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>9,80 ‰</i>
<i>Aliquota maggiorata per immobili D5 e D7</i>	<i>10,60 ‰</i>
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00</i>

Ricordato infine che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali nonché dell'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), le stime del gettito convenzionale dovevano essere riviste entro il 28 febbraio 2013 sulla base dell'andamento degli incassi, con conseguente determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;

Preso atto che tale stima non è stata ancora elaborata;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato il Decreto legge n. 35 del 2013 il quale a rettifica del citato D.L. 201/2011 ha stabilito un nuovo calendario per l'approvazione e pubblicazione di dette delibere comunali sull'Imu, prevedendo la pubblicazione on-line delle delibere entro il 16 maggio per l'applicazione delle nuove aliquote e detrazioni già a partire dal versamento in acconto del 16 giugno, altrimenti la pubblicazione on-line entro il 16 novembre per l'applicazione delle nuove aliquote effettuando gli opportuni conguagli in sede di versamento a saldo il 16 dicembre.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 4,00 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 2,00 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 7,60 ‰ per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) *variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 2,00 ‰ a 6,00 ‰;*
- b) *variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 1,00 ‰ a 2,00 ‰;*
- c) *ridurre l'aliquota di base fino allo 4,00 ‰ nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;*
- d) *variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);*
- e) *variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 4,60 ‰ a 10,60 ‰;*
- f) *considerare direttamente adibita ad abitazione principale:*
 - 1) *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);*
 - 2) *l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);*

Detrazioni: *i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;*

Ritenuto infine di modificare il Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29/2012 nella parte in cui si estende il beneficio dell'aliquota ridotta per le unità immobiliari date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, e non solo al figlio (pertanto, ad esempio: sia padre → figlio che figlio → padre)

Preso atto che tale estensione non ha impatto rilevante sul gettito e pertanto sulla determinazione delle aliquote IMU.

Visto il redigendo schema di bilancio per l'esercizio 2013 contenente le relative previsioni di spesa, emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, la possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni già deliberate per l'anno 2012;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria, con la sola eccezione dell'ampliamento della platea di immobili assoggettati ad aliquota ridotta in quanto concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea diretta:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquote e detrazioni proposte</i>
<i>Aliquota ridotta abitazione principale</i>	<i>4,00 ‰</i>
<i>Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>2,00 ‰</i>
<i>Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta</i>	<i>7,60 ‰</i>

Aliquota ordinaria	9,80 ‰
Aliquota maggiorata per immobili D5 e D7	10,60 ‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a € 2.763.000,00;

Preso atto che in assenza dei previsti decreti non è possibile calcolare l'effettivo ammontare del Fondo di riequilibrio 2012 e pertanto, visti anche:

- la previsione (non ancora quantificata dal ministero) della decurtazione della quota di Fondo di Riequilibrio 2012 per effetto della Spending Review;
- le modifiche alla destinazione del gettito recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, anche queste ad oggi non quantificabili;

Si ritiene opportuno in via prudenziale non stanziare alcuna somma a titolo di Fondo di solidarietà comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 come da ultime sue modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- di confermare, per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e pertanto di dare atto che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, sono le seguenti:

Tipologia	Aliquote e detrazioni proposte
Aliquota ridotta abitazione principale	4,00 ‰

<i>Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>2,00 ‰</i>
<i>Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta</i>	<i>7,60 ‰</i>
<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>9,80 ‰</i>
<i>Aliquota maggiorata per immobili D5 e D7</i>	<i>10,60 ‰</i>
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00</i>

- *di modificare il Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29/2012 nella parte in cui si estende il beneficio dell'aliquota ridotta per le unità immobiliari date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, e non solo al figlio (pertanto, ad esempio: sia padre → figlio che figlio → padre);*
- *di stimare in € 2.763.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;*
- *di stimare, per il principio della Prudenza, in € 0,00 lo stanziamento del Fondo di solidarietà comunale;*
- *di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;*

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

L'assessore Rossini: *“con riferimento a questa delibera si confermano tutte le aliquote, anche quelle differenziate, stabilite nel 2012. L'unica variazione apportata è quella della estensione dell'agevolazione dell'aliquota ridotta ai parenti di primo grado in linea diretta che danno in comodato d'uso una abitazione.*

Interviene **il consigliere Baldelli:** *in attesa che esca il decreto che riguarderà le tariffe IMU, chiedo che nella conferma delle tariffe vengano riconfermate una serie di agevolazioni che erano state previste come nel caso, appena citato dall'assessore Rossini, dei parenti in linea diretta di primo grado.*

Alle ore 17.25 esce il cons. Caucci e rientra alle ore 17.30

Interviene il **Sindaco**: *le aliquote resteranno come lo scorso anno con il D5 a 10,60, le banche e assicurazioni portate a 10.60, e 4 per mille per la prima casa e 9.80 per le seconde case*

Interviene il **consigliere Baldelli**: *per non variare il regolamento chiedo di riconfermare quanto approvato nella delibera dello scorso anno.*

Non essendovi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della lettura della proposta fatta dall'assessore Rossini, **acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, apposti in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs/2000;

Vista la precedente proposta di Deliberazione. Riscontratane la regolarità Tecnica e Contabile;

Esprime il seguente parere:

La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO e CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
Dott. Eugenio Maria Giovanni De

Rose

Presenti 11 assenti 6 (Pedicino, Rossi, Faraotti, Gobbi, Cantoni e Paradisi)

Con votazione unanime,

DELIBERA

- di **confermare**, per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e pertanto di dare atto che le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, sono le seguenti:

Tipologia	Aliquote e detrazioni proposte
Aliquota ridotta abitazione principale	4,00 ‰
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 ‰
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta	7,60 ‰
Aliquota ordinaria	9,80 ‰
Aliquota maggiorata per immobili D5 e D7	10,60 ‰

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
--------------------------------------	----------

- di **modificare** il Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29/2012 nella parte in cui si estende il beneficio dell'aliquota ridotta per le unità immobiliari date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, e non solo al figlio (pertanto, ad esempio: sia padre → figlio che figlio → padre);
- di **stimare** in € 2.763.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- di **stimare**, per il principio della Prudenza, in €. 0,00 lo stanziamento del Fondo di solidarietà comunale;
- di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Presenti 11 assenti 6 (Pedicino, Rossi, Faraotti, Gobbi, Cantoni e Paradisi)

con separata votazione parimenti unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ERNESTO BALLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ROGATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrazione n. _____ del _____
Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 14-06-2013

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-05-2013

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
- Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ROGATO